



**AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA
DI N. 2 SISTEMI MOBILI DI MATERASSI,
DESTINATI ALLE PISTE DEL GHIACCIO
DEL PALATAZZOLI DI TORINO E
DEL PALAZZO DEL GHIACCIO DI BORMIO
CIG 7738601F8D**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PARTE PRIMA
NORME GENERALI**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di n. 2 sistemi mobili di materassi per i palazzi del ghiaccio di Torino e Bormio, idonei a garantire la protezione degli atleti in caso allenamenti, competizioni nazionali e internazionali di short track con la partecipazione di atleti di tutte le categorie (es. Coppa Italia, Campionati Italiani Giovanili) e pertanto aventi le caratteristiche previste dalla International Skating Union nella "ISU Communication 2128" – par. B1 e meglio descritte nelle specifiche tecniche di cui alla parte seconda del presente capitolato.

Le quantità stimate e i tipi di materasso oggetto di fornitura, per ogni Palazzo, sono le seguenti:

- n. 50 materassi rettilineo;
- n. 28 materassi curve;
- n. 2 materassi (entrata/uscita macchina levaghiaccio)
- n. 4 materassi (entrata/uscita atleti)
- n. 1 materasso (fotocellula + inserto)
- n. 4 materassi di raccordo,

per un totale di n. 178 materassi.

Costituiscono inoltre oggetto della fornitura e pertanto devono essere comprese nel prezzo complessivo di appalto la fettuccia necessaria per l'ancoraggio dei materassi e i ganci cricchetto.

Le quantità e le caratteristiche tecniche delle attrezzature da fornire sono dettagliatamente indicate nel capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche.

ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE

Premesso che il valore stimato del presente appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del contratto sono disciplinati dagli atti di gara (lettera di invito capitolato speciale d'appalto e allegati), dai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme del citato Decreto 50/2016 applicabili ai contratti di appalto sottosoglia.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo dell'appalto.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO – TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura deve essere effettuata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto di appalto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere l'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

Fatto salvo il termine di consegna come sopra determinato, le parti possono concordare consegne parziali da parte del fornitore.

All'atto della consegna, anche parziale, viene redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal RUP e dal fornitore o da persona da lui delegata.

Nel caso di consegna parziale il relativo processo verbale reca anche le condizioni per il pagamento dei prodotti consegnati.

ART. 5 – VALORE DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo della fornitura oggetto di appalto, posto a base di gara, è pari complessivi € 180.000,00, oltre IVA di legge.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera non sono previsti costi della manodopera né oneri di sicurezza.

Fatto salvo il caso di consegne parziali, ai sensi del precedente art. 4, il corrispettivo sarà corrisposto in un'unica soluzione, a seguito della verifica di conformità dei prodotti consegnati di cui al successivo art. 8, dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, in corso di validità e concernente l'appaltatore;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'appalto, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione della contratto, la Federazione trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali la Federazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Palatazzoli, Via San Remo 67 - 10135 Torino (TO) e Palazzo del Ghiaccio di Bormio, Via Manzoni - 23032 Bormio (SO).

ART. 7 – CAMPIONATURA DEI PRODOTTI

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, la Federazione si riserva di richiedere la campionatura dei prodotti, che dovrà essere fornita entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, nelle modalità che saranno successivamente comunicate.

La campionatura dovrà essere tassativamente ed inderogabilmente corrispondente ai prodotti cui sono riferite le certificazioni ed le specifiche tecniche offerte in sede di gara, pena la revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

In caso di riscontrata difformità sostanziale peggiorativa, rispetto alle prescrizioni e alle specifiche tecniche, contenute nei documenti la Federazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione e trattare con la ditta seconda classificata.

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il RUP procede a verifica di conformità dei prodotti oggetto di fornitura, entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, quale risultante dal processo verbale di cui al precedente art. 4.

La verifica di conformità, attestante che la fornitura è stata realizzata ed eseguita nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è inviata al fornitore a mezzo PEC.

ART. 9 - RILEVAZIONE DIFETTI QUALITATIVI O DIFFORMITÀ

La Federazione si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere, con comunicazione scritta inviata mediante PEC, la sostituzione degli articoli che, a seguito di verifica, dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto o non conformi alle schede tecnico descrittive prodotte.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese. Decorsi infruttuosamente 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione scritta, la Federazione potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.

Nel caso in cui la Stazione appaltante decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di

considerare la consegna di materiale difettoso al pari di mancata consegna e di applicare per ogni giorno di ritardo della sostituzione della merce, le penalità stabilite dal successivo art. 15, in materia di ritardi nella consegna, tenuto conto che i giorni di ritardo si calcoleranno dal giorno di consegna della merce non conforme e fino al giorno di riconsegna della merce conforme.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È espressamente vietato il subappalto della fornitura.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la Federazione da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. d).2 del D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla lettera di invito per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del pieno e regolare espletamento della fornitura, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva può essere prestata a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dalla Federazione in luogo dell'appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 13, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore provvede all'esecuzione della fornitura con risorse umane qualificate.

L'appaltatore risponde dell'esecuzione delle prestazioni unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare alla Federazione o a terzi.

L'appaltatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto. Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, la Federazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

La Federazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo all'appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

ART. 13 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'appaltatore deve comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il nominativo del Responsabile Generale, al quale compete la supervisione sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione possibile al Responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

Il Responsabile Generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dell'esecuzione delle prestazioni.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile Generale (ferie, malattie, etc.) l'Impresa dovrà provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo alla Federazione.

È facoltà della Federazione chiedere la sostituzione del Responsabile generale, previa congrua motivazione.

ART. 14 – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore s'impegna a garantire l'espletamento della fornitura nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI e conseguentemente di indicare i costi della sicurezza da parte della Federazione appaltante.

ART. 15 - PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, la Federazione procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.

Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:

1. Ritardo nella consegna: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel presente capitolato o nei processi verbali relativi a consegne parziali, sarà applicata una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale;
2. inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nell'espletamento della fornitura;
3. comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni.

Fatta salva la previsione relativa al ritardo nella consegna, in relazione alla gravità dell'inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dalla Federazione nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Responsabile del Procedimento decide sull'istanza di disapplicazione delle penali.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione della fornitura, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, il Responsabile del procedimento ne ordina la sospensione, compilando il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione e l'imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa la fornitura presenti vizi. Il verbale deve essere sottoscritto dall'appaltatore.

La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Rup dispone la ripresa dell'esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare espletamento

della fornitura, in presenza di specifico interesse della Federazione ad una consegna parziale, l'appaltatore è tenuto alla consegna parziale dei prodotti alle condizioni e con le modalità prescritte della Federazione medesima, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI

Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, la Federazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) perdita del possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- c) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- d) per ritardo nella consegna dei prodotti superiore a 30 gg rispetto al termine previsto nel presente Capitolato;
- e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
- g) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penali, per un importo superiore a € 5.000,00;
- h) cessione anche parziale del contratto o subappalto delle prestazioni.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della fornitura. L'appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

ART. 18 - RECESSO

La Federazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

ART. 19 - CONTENZIOSO

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

ART. 20 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale – parte generale e specifiche tecniche;
- l'offerta economica;
- la garanzia definitiva.

ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata, firmata digitalmente.

L'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

ART. 23 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

Art. 24 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: gabriele.falistocco@fisg.it.

L'aggiudicatario ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.